Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Treviso

Cna Provinciale Treviso
Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax 0422/315666
http://www.cnatreviso.it/

9/8/2011

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto
Gestione Pneumatici fuori uso (PFU) - Indicazione distinta sui documenti fiscali del contributo PFU

Indicazione distinta nei documenti fiscali del contributo PFU
Le modalità di attuazione per ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU) e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione sono state disposte con il Decreto del Ministero dell'ambiente 11/4/2011, n. 82.

Il decreto fissa gli adempimenti a carico dei produttori e degli importatori di pneumatici e stabilisce la costituzione di consorzi che devono provvedere ad ogni attività di gestione dei PFU.

Vengono anche introdotte le modalità per determinare l'entità del contributo ambientale per la gestione degli PFU, che sarà posto a carico degli utenti finali e che va corrisposto per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi che la Legge n. 152/2006 stabilisce per perseguire le finalità di tutela ambientale.

La misura del contributo deve essere fissato dal Ministero dell'ambiente, in base ai dati forniti da produttori ed importatori relativi alle quantità degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente. Sarà cura dei produttori ed importatori di pneumatici comunicare l'ammontare del contributo PFU sia agli utenti finali che ai soggetti che operano nella commercializzazione di pneumatici.

Il **contributo ambientale**, che definiremo d'ora in poi contributo PFU, **deve essere indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura**, in tutte le **fasi della commercializzazione** dello pneumatico nel mercato del ricambio.

La disposizione normativa prevede la distinta indicazione sulla fattura, che va intesa come il documento fiscale di vendita consistente in **fattura** o **ricevuta fiscale** o **scontrino fiscale** (cfr. le definizioni nel comma 1, lettera n), art. 2, del DM 11/4/2011 n. 82).

La necessità della distinta evidenziazione sui documenti fiscali del contributo PFU, impone perciò l'**adeguamento delle modalità di fatturazione/certificazione fiscale** da parte delle imprese interessate.

Va ricordato che tra i soggetti interessati sono comprese imprese, quali i gommisti, che provvedono spesso a documentare i corrispettivi con la certificazione fiscale costituita dalla ricevuta fiscale oppure dallo scontrino fiscale.

Considerato che anche questi documenti devono recare la distinta evidenziazione del contributo PFU, è necessario far eseguire l'intervento di **adeguamento del Misuratore fiscale** al tecnico autorizzato ad operare.

Negli altri casi in cui i documenti fattura o ricevuta fiscale sono approntati con procedure automatizzate si dovranno **adeguare i relativi software** applicativi.

Per come è qualificato, il **contributo PFU** è una **parte del corrispettivo** della cessione degli pneumatici in tutte le fasi di commercializzazione. Ciò significa che l'importo del PFU entra nella determinazione della base imponibile dell'operazione, su cui si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria, propria dei prodotti/servizi in questione.
Nel caso di emissione di documenti fiscali in cui l'IVA è compresa nel corrispettivo, come nel caso di ricevuta fiscale o scontrino fiscale, sarà necessario fare i relativi calcoli per maggiorare l'ammontare del contributo, qualora lo stesso sia stato comunicato dai produttori/importatori al netto di IVA.

La **decorrenza** dell'obbligo di indicare distintamente sui documenti fiscali il contributo PFU è prevista, rispettivamente:

- dal **7 settembre 2011**, per i produttori, importatori, commercianti e tutti coloro che effettuano la sostituzione degli pneumatici (ad es: gommisti e riparatori auto);
- dal **7 ottobre 2011**, per i rivenditori dei veicoli all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo, in riferimento alla gestione di PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita.